

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 1951

(54ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico e amministrativo del Corpo delle miniere » (N. 1757) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 723, 725
BOGGIANO PICO	725
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio</i>	725
GIUA	725

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente l'acceleramento per l'ammissione al gruppo A, mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle Ferrovie dello Stato » (N. 1781) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	726
RIZZO Domenico	726
RICCIO	726, 732
CORBELLINI, <i>relatore</i>	727, 731

MATIARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	Pag. 728, 731, 732
BOSCO	730, 731
RIZZO Giambattista	730, 32
MASTINO	730, 731
PEZZINI	731
VARALDO	732

La riunione ha inizio alle ore 9,35.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Bocconi, Boggiano Pico, Bosco, Carboni, Caso, Cerica, Corbellini, De Pietro, De Luca, Fazio, Ferrabino, Gasparotto, Giardina, Giua, Labriola, Mastino, Palermo, Pezzini, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone, Spezzano e Varaldo.

Sono presenti altresì il senatore Ristori, in sostituzione del senatore Platone, e il senatore Voccoli, in sostituzione del senatore Ferrari.

Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, senatore Battista, e il Sottosegretario di Stato per i trasporti, onorevole Mattarella.

CARBONI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico e amministrativo del Corpo delle miniere » (N. 1757) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 mag-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

54^a RIUNIONE (26 ottobre 1951)

gio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico e amministrativo del Corpo delle miniere ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, è ratificato con la seguente modificazione:

« Le tabelle C e D, annesse al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, sono sostituite dalle tabelle C e D annesse alla presente legge ».

CORPO DELLE MINIERE

RUOLO

DEI SERVIZI MINERARIO E METALLURGICO

TABELLA C.

Ruolo tecnico.

(Gruppo B)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Periti superiori	6
7°	Periti capi di 1 ^a classe	10
8°	Periti capi di 2 ^a classe	15
9°	Periti principali	30
10°	Periti disegnatori	44
11°	Periti aggiunti e disegnatori aggiunti	
		105

TABELLA D.

Ruolo amministrativo.

(Gruppo B)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Ispettori amministrativi	4
7°	Segretari capi di 1 ^a classe	5
8°	Segretari capi di 2 ^a classe	8
9°	Segretari principali	10
10°	Segretari	18
11°	Segretari aggiunti	
		45

Il relatore, senatore Boeri, è indisposto e quindi è impossibilitato a riferire sul presente disegno di legge. Comunque egli ha incaricato me di sostituirlo: leggo pertanto le brevi osservazioni, a carattere informativo, che egli ha scritto in argomento:

« Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, di cui trattiamo la ratifica, apportò alcune variazioni ai ruoli tecnico e amministrativo del Corpo delle miniere e fissò talune norme per quanto riguarda il conferimento del posto di ispettore generale direttore dell'Ufficio geologico e di altri.

« La Commissione della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente approvò a unanimità la ratifica di questo decreto legislativo con la sola variante della sostituzione delle due tabelle C) e D), annesse al decreto legislativo stesso. Il Sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio espresse, in quella sede, l'adesione del Governo motivandola anche in base alla considerazione per cui le modifiche proposte dal relatore non comportavano nessun aggravio di bilancio ed anzi — collegate con l'insieme delle altre proposte — permettevano una economia di oltre 500.000 lire rispetto alla situazione precedente.

« Come ho già detto, la Commissione di ratifica della Camera dei deputati, votando a scrutinio segreto, approvava con 31 voti favorevoli e nessuno contrario, la ratifica del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, con la sola modifica delle due tabelle C e D.

« Vi propongo pertanto di confermare, con il vostro voto, quello della Commissione di ratifica della Camera dei deputati ».

Perchè la Commissione sia in grado di vagliare le modifiche effettive apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo del decreto legislativo anzidetto e che sono state approvate — come voi avete udito dalla lettera del senatore Boeri — all'unanimità, dirò che si tratta esclusivamente di modifiche alle due tabelle già ricordate, la C e la D. Nella tabella C relativa al ruolo tecnico, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, i posti erano i seguenti: vi era un grado VII con dieci posti di periti capi di 1^a classe e disegnatori capi di 1^a classe; un grado VIII con sedici posti di periti capi di 2^a classe e disegnatori capi di

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

54ª RIUNIONE (26 ottobre 1951)

2ª classe; un grado IX con ventinove posti di periti principali e disegnatori principali; un grado X ed un grado XI con sessanta posti di periti e disegnatori e di periti aggiunti e disegnatori aggiunti; in tutto per un complesso di 115 unità.

Invece, secondo la tabella approvata dalla Camera dei deputati, nel ruolo tecnico viene ad essere introdotto un grado VI qualificato come perito superiore, con sei posti, vengono diminuiti i posti dei gradi VIII, X e XI, mentre si aumenta di un posto i posti di grado IX, per cui si arriva ad un complesso di 105 unità.

Eguale per la tabella *D*, relativa al ruolo amministrativo, invece di un totale di 46 unità, quale era previsto nella tabella *D* del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, la Camera dei deputati ha approvato un totale di 45 unità, istituendo un grado VI con qualifica di ispettore amministrativo, con 4 posti; e diminuendo di 5 posti complessivamente i posti dei gradi X e XI, relativi ai segretari e segretari aggiunti.

Dal punto di vista finanziario, come voi avete udito, si realizza un'economia, per il bilancio dello Stato, di 500.000 lire, perchè là dove con le vecchie tabelle *C* e *D* si ha un onere di 10.853.150 lire, con le nuove si ha invece un onere di 10.353.150. Si risparmiano quindi 500.000 lire.

BOGGIANO PICO. Vorrei chiedere all'onorevole Presidente la giustificazione della istituzione di questo grado VI.

PRESIDENTE. Per il miglioramento della carriera. Mentre nelle altre Amministrazioni dello Stato accanto al gruppo *B* vi è il gruppo *A*, nel Corpo delle miniere si ha solo il gruppo *B*; è per tale ragione che si dà ai funzionari del Corpo delle miniere la possibilità di accedere al grado VI.

BOGGIANO PICO. I titoli di studio richiesti quali sarebbero?

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per la industria e commercio*. Diploma di perito minerario, che equivale alla licenza di istituto tecnico.

BOGGIANO PICO. Io mi domando se, nel quadro del riordinamento della burocrazia, non siano necessari titoli più qualificati, per potere accedere ai gradi più elevati, al fine di determinare una certa distinzione tra grado e grado.

GIUA. In sostanza il collega Boggiano Pico si preoccupa che elementi non laureati possano accedere al grado VI. A questo proposito faccio notare alla Commissione che qui si tratta di un corpo tecnico che in generale, anche nella burocrazia statale, è sempre sacrificato rispetto al corpo amministrativo. Non intendo entrare nel merito della questione, ma a mio avviso il corpo tecnico dovrebbe essere valorizzato, specie quando si tratti di Amministrazioni di carattere squisitamente tecnico, rispetto al corpo amministrativo. Del resto, anche nelle industrie, il corpo amministrativo è sempre preminente rispetto a quello tecnico.

Faccio altresì presente alla Commissione che il Corpo delle miniere ha subito una crisi gravissima, già nella prima guerra mondiale, per cui, sebbene l'Italia non abbia molte miniere, tuttavia quelle poche che ha sono state completamente abbandonate.

Se noi sacrifichiamo oggi gli elementi tecnici del Corpo delle miniere, le cui doti di capacità sono realmente apprezzabili, non solo diamo vita ad una disparità di trattamento nei loro confronti, ma favoriamo uno stato d'insofferenza nel settore tecnico rispetto a quello amministrativo. Ecco perchè l'istituzione di un grado VI nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere a me sembra, allo stato attuale delle cose, una necessità.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Praticamente, dopo quel che ha detto il senatore Giua — con il quale si vede che è destino che io mi debba trovare sempre d'accordo — non avrei nulla da aggiungere. Debbo solo dire che non è cosa nuova il concedere a dei diplomati di scuola media superiore la possibilità di adire il grado VI, poichè ciò già si fa in altre Amministrazioni dello Stato. Per esempio, nel Genio civile, per quanto riguarda il ruolo dei geometri, di gruppo *B*, c'è un certo numero di posti di grado VI; lo stesso si riscontra nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'istituzione del grado VI, quindi, nel gruppo *B* del Corpo delle miniere è stata ritenuta necessaria per mettere in condizione il personale di gruppo *B* del Corpo delle miniere di poter percorrere la stessa carriera che è schiusa al personale di gruppo *B* di altre Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge con le annesse tabelle, di cui già è stata data lettura.

(Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente l'acceleramento per l'ammissione al gruppo A, mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle Ferrovie dello Stato » (N. 1781) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente l'acceleramento per l'ammissione al gruppo A, mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle Ferrovie dello Stato ».

Nella riunione precedente del 19 ottobre il senatore Corbellini riferì sul disegno di legge in esame, la cui discussione fu poi rinviata su proposta del senatore Palermo, essendo in corso in Aula in quel momento la discussione sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Oggi, pertanto, riprendiamo la discussione generale.

RIZZO DOMENICO. Io sono favorevole all'approvazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, e non credo che sia necessario apportare ad esso le modificazioni proposte dal relatore, senatore Corbellini. Ciò per due ordini di ragioni, una delle quali, direi, è di perequazione. Innanzi tutto nella riunione precedente, noi abbiamo approvato, sia pure nel testo suggerito autorevolmente dal senatore Corbellini, che è il tecnico per eccellenza in questa materia, il disegno di legge di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente la sistemazione a ruolo del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato. Sono alcune migliaia di funzionari che sono stati immessi

senza esami nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, taluni anche nel gruppo A.

L'altra ragione è che noi siamo in presenza di un provvedimento di acceleramento della carriera: e ciò non dev'essere dimenticato. Non è questo un provvedimento attraverso il quale noi veniamo ad aprire una porta nuova a questi laureati che si trovano attualmente al gruppo B, in quanto costoro arriverebbero ugualmente al gruppo A in forza del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, tanto è vero che, dal 1948 ad oggi, quelli che avevano una maggiore anzianità sono stati già trasferiti al gruppo A senza avvalersi affatto delle disposizioni di cui al decreto legislativo in questione.

Si tratta ora, in sostanza, di fare un trattamento di parità agli altri, o meglio di consentire ai residui del gruppo B, che siano laureati, di passare al gruppo A, così come ci sono passati quei dipendenti che si trovavano nelle stesse condizioni ma che avevano una maggiore anzianità. In sintesi, quindi, il beneficio di cui al provvedimento in discussione si traduce in un acceleramento della carriera, e ciò non mi pare che possa importare l'obbligo di un nuovo esame del provvedimento stesso, tanto più che, se non vado errato, si è istituito un esperimento pratico di sei mesi che dà le maggiori garanzie all'Amministrazione.

RICCIO. Mi dichiaro anch'io favorevole all'approvazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633 con le modificazioni apportatevi dalla Camera dei deputati. Se è esatto quello che mi è stato riferito, precedentemente a questo decreto ne era stato approntato, da parte del Ministero dei trasporti, un altro secondo il quale coloro che oggi beneficiano delle disposizioni del decreto legislativo in esame sarebbero dovuti essere ammessi al gruppo A nel 1951. Poi quel decreto fu ritirato e, in via di accomodamento, fu presentato il decreto che è oggi sottoposto al nostro esame. Non solo, ma quelli che oggi potrebbero essere esclusi da questo concorso, potrebbero partecipare ad un altro concorso che pare sia stato già bandito dall'Amministrazione, la cui legge istitutiva sta già dinanzi al Consiglio dei ministri. Bisogna poi, oltre a questo precedente, tener presente anche che il provvedimento in discussione si inquadra in tutto

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

54ª RIUNIONE (26 ottobre 1951)

quello che è l'indirizzo generale impresso in materia, come si ricava, per esempio, dalla legge sui ruoli transitori, per cui chi ha il titolo può passare ai gradi superiori quando ne ha le possibilità od ha già esercitato le funzioni dei gradi superiori stessi. In definitiva si tratta di riconoscere a coloro i quali hanno già superato una prova il diritto a poter accelerare la carriera, più di quel che non avrebbero potuto fare normalmente.

Per le considerazioni esposte sono quindi, favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati, testo che, se ricordo esattamente, fu anche accettato in quella sede dal Governo.

CORBELLINI, *relatore*. Intendo fare presente subito una questione di carattere fondamentale: dal gruppo B si passa al gruppo A senza esame, anche adesso, in molti casi. Uno di questi casi è quello, ad esempio del mio segretario, il quale verrà scrutinato per passare dal gruppo B al gruppo A senza laurea. Altro caso è quello di molti capistazioni principali e superiori.

Quando un funzionario delle Ferrovie dimostra attitudini eccellenti alla dirigenza, può passare dal gruppo B al gruppo A senza bisogno di concorso; ma solo con promozione per merito e ciò avviene soltanto nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. In seguito a questo principio, i migliori elementi del gruppo B non si preoccupano di fare carriera perchè privi di laurea; essi hanno la coscienza di poter essere scrutinati favorevolmente e di arrivare ugualmente ai gradi più elevati.

Ho visto un Capo servizio principale, Capo del servizio ragioneria che ha raggiunto quell'altissimo grado senza avere la laurea e che proveniva dal gruppo B. Abbiamo avuto nei primi tempi della gestione statale dei capi reparto della trazione che non avevano laurea, e che venivano dai capi deposito a loro volta scelti dai macchinisti e dai fuochisti. Questo principio che esisteva nel regolamento del personale della rete adriatica, e di quella mediterranea, è stato ripetuto nel regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato del 1905, ed esiste tuttora. Da qualunque servizio il personale di gruppo B degli uffici ed anche quello esecutivo dell'esercizio può passare al gruppo A, a scelta.

Alcuni volenterosi agenti del gruppo B ed esecutivo, hanno ritenuto di prendere la laurea, dopo la loro assunzione in servizio. Non si tratta però di lauree specifiche delle mansioni proprie dei contrattisti entrati nell'Amministrazione e che abbiamo esaminato recentemente, come ad esempio, lauree in ingegneria per il servizio trazione e lavori, in scienze economiche per il servizio movimento e commerciale e così via; cioè con una certa discriminazione di scelta secondo le mansioni da assolvere. Ad esempio c'è un laureato del gruppo B, che è stato mio allievo, dottore in scienze economiche, che è un vero competente di freni ad aria compressa attualmente al servizio trazione di Firenze; ebbene egli è stato promosso senz'altro ispettore, a scelta assoluta, senza bisogno di alcun esame e senza tener conto della sua laurea. Di qui la differenza: mentre i contrattisti laureati sono stati scelti per tipo di laurea, altrettanto non si può fare per l'ammissione al gruppo A dei laureati provenienti dal gruppo B od esecutivo. Per quanto le assunzioni del periodo bellico fossero fatte con criteri molto solleciti, si guardava sempre anche alla votazione di laurea, ai titoli di studio, tanto che alcuni dei giovani ammessi senza concorso, lo hanno fatto successivamente e lo hanno vinto. Pertanto se non si vuole prescrivere l'esame di passaggio dal gruppo B al gruppo A si corre il rischio di prendere un capostazione il quale sia laureato in veterinaria, o in farmacia, e che poi, solo per questo fatto viene nominato ispettore del movimento. Inoltre egli vorrebbe anche avvalersi di questa sua laurea che nulla ha di comune con le mansioni svolte soltanto perchè lo scrutinio a scelta delle Commissioni di avanzamento non gli era stato favorevole e quindi sarebbe giudicato inidoneo anche se laureato.

Ecco perchè mi permettevo di insistere sulla necessità dell'esame. Quando ebbi l'onore di compilare il primo decreto originario, essendo allora Ministro dei trasporti, richiesi la procedura dell'esame che avesse potuto graduare i meriti. Se vogliamo affermare veramente che occorre migliorare la burocrazia dei rami dirigenti, dobbiamo mettere ai posti di comando della gente che sia selezionata. Questo è il compito che dobbiamo assumerci.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

54ª RIUNIONE (26 ottobre 1951)

Ho detto in passato e ripeto oggi: non facciamo un esame sulla materia di laurea. Diamo invece compito all'Amministrazione, e per essa al Ministro, di fare un programma di carattere generale ed un programma specifico della materia propria delle mansioni di ufficio dove gli eventuali vincitori, tutti già in servizio, saranno assunti, indipendentemente dalla laurea. La laurea è un elemento di cultura, che dimostra una attitudine mentale ed una preparazione specifica; però il laureato, nel caso che ci interessa, deve dare la dimostrazione di essere maturo anche e soprattutto nella materia ferroviaria che dovrà applicare quotidianamente. È difficile che un funzionario dirigente che presti il suo servizio nelle trazioni, vada poi al movimento, oppure al commerciale. Un passaggio di tale tipo può avvenire soltanto nella promozione al primo grado e cioè per la nomina di Capo compartimento, che è quella massima della carriera ferroviaria. Ogni dirigente fa la propria carriera in un campo particolare, e l'esame dovrebbe vertere sull'argomento specifico del servizio i cui posti sono messi a concorso. Per esempio, ad un candidato destinato alle funzioni di ispettore di movimento, si potrebbe, come esame, fargli fare una relazione di inchiesta, (attribuzione questa che è propria di tali funzionari), per vedere come se la cava e se si dimostra idoneo alla nuova qualifica.

Ecco perchè mi permettevo di insistere dicendo che non bastano i titoli, perchè, ripeto, fare un concorso per titoli è una cosa di non senso, in quanto si passa già al gruppo A e cioè al personale direttivo per semplice promozione di merito che è poi una graduatoria di titoli.

Posso anche ammettere che l'esame sia soltanto orale secondo programmi stabiliti dal Ministro dei trasporti. Tutto quanto ho detto è per me sostanziale; per il resto del decreto in esame si tratta di piccole cose di cui discuteremo in seguito e sulle quali vedrete che potremo metterci facilmente d'accordo.

Concludendo, ricordo che abbiamo la responsabilità di assumere un personale dirigente scelto, e perciò vi pongo la domanda: vogliamo pretendere di migliorare la nostra burocrazia declassando ed immiserendo i metodi per la sua scelta e per la sua selezione? Io non mi sento assolutamente di condividere questo principio.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non posso esser certamente io, in rappresentanza dell'Amministrazione ad oppormi alla proposta degli esami. Mi corre però l'obbligo di lealtà di informare la Commissione che il Governo ha accettato a suo tempo gli emendamenti apportati al testo del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, da parte della Commissione della Camera dei deputati. E tale accettazione era stata suggerita dalla convinzione che essi garantivano maggiormente l'esigenza della selezione, alla quale lo stesso relatore, senatore Corbellini, fa appello.

All'esame orale si è sostituito infatti un periodo sperimentale di sei mesi. Il senatore Corbellini sostiene la necessità di prove pratiche; afferma che, ad esempio, ad un ispettore del movimento occorre far fare un'inchiesta, per poter dare un giudizio sulle sue capacità.

Ciò potrà essere fatto durante il periodo di esperimento. Di inchieste, ad un ispettore del movimento, se ne possono far fare più di una durante i sei mesi, mentre l'esame orale si esaurisce in un colloquio della durata di pochi minuti.

In base al primo testo del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, oltre ad ottenere l'immissione nel gruppo A, gli agenti laureati, che avessero superato il concorso, ottenevano anche l'avanzamento di un grado. Cosa che invece non è prevista nel testo del decreto legislativo già citato, modificato dalla Camera dei deputati, in omaggio a un criterio maggiormente rispondente alle più volte invocate esigenze di selezione nei riguardi delle promozioni. In sostanza il provvedimento che è al nostro esame non va riguardato tanto come un concorso vero e proprio, quanto come un acceleramento di carriera, e ciò indipendentemente dal tipo della laurea conseguita dal personale di cui trattasi.

Per la verità io avevo sostenuto innanzi alla Commissione della Camera dei deputati la tesi che la partecipazione al concorso non dovesse essere estesa a qualunque tipo di laurea. E ritengo ancor oggi che gli inconvenienti a cui ha accennato il senatore Corbellini possano essere eventualmente eliminati con una tale limitazione, che poteva ritenersi implicita nel testo originario del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633. Sarei, quindi,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

54ª RIUNIONE (26 ottobre 1951)

dell'opinione che la lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo anzidetto meglio suonerebbe nel seguente modo: «che siano in possesso di un diploma di laurea ammesso per i concorsi di ingegnere dello Stato». Questa mia proposta naturalmente vale a puro titolo di suggerimento e potrebbe essere accettata qualora la Commissione ritenesse prudente garantire il provvedimento da eventuali inconvenienti del tipo di quelli denunciati dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

«L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandirà, entro l'anno 1951, un concorso interno per titoli a posti di gruppo A fra agenti laureati, che, alla data dell'11 giugno 1948, risultavano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 2».

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

«A detto concorso saranno ammessi gli agenti:

a) che non abbiano demeritato per il servizio prestato e per la condotta serbata;

b) che rivestano una qualifica di grado 6°, 7° od 8° ferroviario;

c) che siano in possesso di un diploma di laurea;

d) che siano stati assunti nel ruolo del personale degli uffici od esecutivo mediante concorso esterno, salvo che abbiano un'anzianità di servizio di ruolo superiore ai quindici anni, oppure assunti in servizio in base all'articolo 22 della convenzione fra il Ministero della guerra e le Ferrovie dello Stato, concernente l'esercizio della linea Chivasso-Aosta, approvata con decreto ministeriale n. 2343 del 9 gennaio 1940.

«Al concorso saranno ammessi, altresì, gli agenti di gruppo A provenienti da altri gruppi del personale degli uffici od esecutivo delle Ferrovie dello Stato, purchè all'anzidetta data dell'11 giugno 1948 od anteriormente, risul-

tino in possesso dei requisiti richiesti per parteciparvi».

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

«I candidati ammessi al concorso saranno compresi in una graduatoria formata in base ad una votazione per i titoli posseduti alla data del decreto ministeriale che indice il concorso, titoli da valutarsi nel seguente ordine di importanza:

a) qualifica ed anzianità di grado del candidato;

b) rapporto informativo ed eventuali benemeritenze di servizio;

c) anzianità complessiva del servizio ferroviario di ruolo prestato;

d) titoli di studio ed altri eventuali titoli (pubblicazioni, ecc.) presentati;

e) idoneità eventualmente conseguite nei concorsi esterni od interni per posti di allievo ispettore».

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

«Gli agenti compresi nella graduatoria di merito di cui all'articolo 3 del presente decreto, dovranno compiere un periodo di esperimento pratico della durata di sei mesi.

«L'inquadramento nel gruppo A, con le modalità previste dal successivo articolo 5, è subordinato all'esito favorevole dell'esperimento pratico.

«I candidati idonei dovranno conseguire le abilitazioni prescritte per il servizio cui saranno assegnati, nei limiti di tempo fissati dal regolamento del personale.

«Dall'esperimento pratico di cui sopra sono esclusi gli agenti che, alla data effettiva del passaggio, rivestono già una qualifica di gruppo A».

Art. 5. — È sostituito dal seguente:

«Gli agenti compresi nella graduatoria di merito del concorso saranno sistemati secondo l'ordine della graduatoria stessa, con decorrenza 1° gennaio degli anni dal 1951 al 1956, nelle qualifiche sottoindicate, entro il limite di un quinto del numero complessivo dei posti disponibili alle stesse date nelle piante organiche delle qualifiche interessate di gruppo A:

1° nella qualifica di ispettore di seconda classe, per gli agenti rivestiti, all'atto dell'in-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

54ª RIUNIONE (26 ottobre 1951)

quadramento, di una qualifica di grado 6º ferroviario;

2º nella qualifica di allievo ispettore, per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 7º o di grado 8º ferroviario ».

Art. 6. — È sostituito dal seguente:

« La decorrenza stabilita al precedente articolo 5 per l'inquadramento degli agenti nel gruppo A è valida ai soli effetti giuridici e di sviluppo di carriera.

« Gli effetti finanziari decorrono dalla data effettiva del passaggio al gruppo A ».

Art. 7. — È sostituito dal seguente:

« Qualora, entro il 1º gennaio 1956, l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra disposta, non sia stata sufficiente ad immettere nel gruppo A tutti gli agenti compresi nella graduatoria di merito, i rimanenti verranno sistemati, nelle qualifiche sopra indicate, con decorrenza 1º gennaio 1957, anche in eccedenza della pianta organica delle rispettive qualifiche.

« Gli accantonamenti annuali per l'assorbimento graduale dell'eccedenza verificatisi in conseguenza della sistemazione di cui al precedente comma, sono stabiliti, a cominciare dal 1º gennaio 1958, nella misura del venti per cento ».

Art. 8. — È sostituito dal seguente:

« Il giudizio relativo all'ammissione dei candidati meritevoli nella graduatoria, da compilarli in base alle norme di cui all'articolo 3 del presente decreto, nonché la formazione della graduatoria stessa, sono devoluti ad una Commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti, presieduta da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado 1º e composta di dieci membri, dei quali sette, di grado non inferiore al 2º, in rappresentanza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, uno per ogni servizio, e tre, di grado non inferiore al 4º, in rappresentanza del personale (su designazione delle organizzazioni sindacali). Fungerà da segretario un funzionario di grado non inferiore al 3º.

Faccio presente che il relatore, senatore Corbellini, propone di inserire nella parte del-

l'articolo unico relativa al testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, dopo le parole: « per titoli » le altre: « e per esami orali secondo programmi stabiliti dal Ministro dei trasporti ».

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

BOSCO. Propongo che nella parte dell'articolo unico relativa al testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, per quel che riguarda la lettera a), alle parole: « che non abbiano demeritato per il servizio prestato e per la condotta serbata » siano sostituite le seguenti: « che vengano ritenuti meritevoli per il servizio prestato e per la condotta serbata » che sono poi quelle del testo originario del decreto legislativo in questione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal senatore Bosco. Tale emendamento trova piena giustificazione nel fatto che non è stata accettata la proposta, testè avanzata dal relatore, senatore Corbellini, tendente ad introdurre per il concorso interno del personale laureato di ruolo delle Ferrovie dello Stato, ai fini della sua ammissione al gruppo A, l'esame orale. Se si poteva ammettere che l'esame orale costituisse un'ulteriore selezione, per cui bastava il semplice fatto di non aver demeritato, nel servizio prestato e nella condotta serbata, per essere sottoposto a questa prova oggettiva, ora che invece si tratta di una valutazione operata dalla stessa Amministrazione, il primo accertamento selettivo deve essere fatto sulle note di merito. Si deve, cioè, addiventare ad una valutazione positiva del candidato, affinché questi possa essere ammesso al concorso di cui trattasi.

MASTINO. Mi sembra che il concetto espresso dalla lettera a) nel testo originario dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, e quello espresso dal testo dello stesso articolo 2, modificato dalla Camera dei deputati, in sostanza siano identici. Nel primo caso, cioè, il concetto è significato in una formula positiva; nel secondo, in una formula negativa. La differenza tra le due

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

54ª RIUNIONE (26 ottobre 1951)

formule è costituita da una sfumatura che non incide, a mio avviso, sulla sostanza.

BOSCO. Non è così. Secondo il testo approvato dalla Camera dei deputati basterebbe un « mediocre » nelle note di qualifica per dar luogo all'ammissione al concorso.

CORBELLINI, *relatore*. Ho fatto parte per diversi anni di commissioni giudicatrici ed ho, quindi, una certa esperienza in materia. Posso, così, affermare che la formula originaria di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 633, è quella usata per gli scrutini di promozione per merito comparativo. L'altra formula, è quella di cui al testo dell'anzidetto articolo 2, approvato dalla Camera dei deputati, è invece usata per le graduatorie di anzianità esclusiva. Quindi il concetto è completamente diverso. Nel primo caso si scelgono i meritevoli, nel secondo si cancellano i demeritevoli.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dal senatore Bosco.

MASTINO. Dichiaro di votare contro l'emendamento presentato dal senatore Bosco.

Se la distinzione fatta dal relatore, senatore Corbellini, è ammissibile quando si tratti di stabilire il diritto ad una promozione, non lo è altrettanto nel caso presente in cui non si tratta già di procedere ad un riconoscimento di merito, bensì di accertare le condizioni per la partecipazione del personale ad un concorso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Bosco, tendente a sostituire, nella parte dell'articolo unico relativa al testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, per quel che riguarda la lettera *a*), alle parole: « che non abbiano demeritato per il servizio prestato e per la condotta serbata » le seguenti: « che vengano ritenuti meritevoli per il servizio prestato e per la condotta serbata ». Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Avverto che il relatore, senatore Corbellini, propone di aggiungere, nella parte dell'articolo unico relativa al testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 2 del de-

creto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, per quello che riguarda la lettera *b*), dopo le parole: « di grado » le seguenti: « 5° del personale esecutivo » e dopo le parole: « 8° ferroviario » le altre: « e 9° purchè questi ultimi siano combattenti o assimilati ».

CORBELLINI, *relatore*. I capi stazione superiori, secondo il testo della lettera *b*) approvato dalla Camera dei deputati, non rientrerebbero nelle norme di cui trattasi, e non si comprende per quale ragione, da cui l'origine della mia proposta di emendamento.

Mi sembra, inoltre, opportuno far entrare nella disposizione in esame anche i combattenti o assimilati di grado IX.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Per quanto riguarda i combattenti sarà fra breve presentato un disegno di legge di carattere generale.

CORBELLINI, *relatore*. Se così è non insisto sulla seconda parte del mio emendamento relativa ai combattenti o assimilati di grado IX.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, senatore Corbellini, tendente ad aggiungere, nella parte dell'articolo unico relativa al testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, per quel che riguarda la lettera *b*), dopo le parole: « di grado » le seguenti: « 5° del personale esecutivo ».

Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PEZZINI. Propongo che anche per la lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, si ritorni al testo originario che è il seguente: « che siano in possesso di un diploma di laurea che ne permetta l'utilizzazione nel gruppo *A* ».

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Dichiaro di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Pezzini, tendente ad aggiungere, nella parte dell'articolo unico relativa al testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

54ª RIUNIONE (26 ottobre 1951)

1948, n. 633, per quel che riguarda la lettera c), alle parole: « che siano in possesso di un diploma di laurea » le seguenti: « che ne permetta l'utilizzazione nel gruppo A ». Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che il relatore, senatore Corbellini, propone di aggiungere, nella parte dell'articolo unico relativa al testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, il seguente nuovo alinea, da contrassegnarsi col numero 1º: « nella qualifica di ispettore di prima classe, per gli agenti che all'atto dell'inquadramento siano rivestiti di una qualifica di grado 5º del personale esecutivo, conservando la propria anzianità di grado ».

In tal modo l'alinea primo diventerebbe secondo e l'alinea secondo, terzo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, di cui sopra già è stata data lettura, proposto dal relatore, senatore Corbellini, alla parte dell'articolo unico relativa al testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633.

Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

VARALDO. Mi domando se non sia opportuno menzionare nella parte dell'articolo unico relativa al testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, che alla Commissione nominata dal Ministro dei trasporti sia demandata anche la facoltà di giudicare sull'ammissione dei candidati al concorso. Nel testo originario dell'articolo 8 si prescriveva infatti che alla Commissione è devoluto anche il giudizio relativo all'ammissione dei candidati al concorso, nonchè la formazione della graduatoria finale. Nel nuovo testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 8 si parla invece soltanto di ammissione dei candidati meritevoli nella graduatoria e della formazione della graduatoria stessa e non già anche dell'ammissione dei candidati al concorso, che pur dovrebbe essere facoltà demandata a detta Commissione. Io sottopongo il quesito ai colleghi più di me competenti in materia.

PRESIDENTE. In riferimento all'osservazione ora fatta dal senatore Varaldo la parte dell'articolo unico, relativa al testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, potrebbe essere formulata nel modo seguente:

Art. 8. — È sostituito dal seguente:

« La Commissione di concorso, nominata con decreto del Ministro dei trasporti, è presieduta da un funzionario delle ferrovie dello Stato di grado 1º e composta di dieci membri, dei quali sette, di grado non inferiore al 2º, in rappresentanza della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, uno per ogni servizio, e tre, di grado non inferiore al 4º, in rappresentanza del personale (su designazione delle organizzazioni sindacali). Fungerà da segretario un funzionario di grado non inferiore al 3º.

« Tale Commissione giudicherà anche sull'ammissione dei candidati al concorso ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Sono favorevole al nuovo testo, proposto dall'onorevole Presidente, dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633.

RICCIO. Mi dichiaro anch'io favorevole.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Dichiaro di accettare il nuovo testo dell'articolo 8 del decreto legislativo più volte citato, proposto dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta di sostituire alla parte dell'articolo unico, relativa al testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, la parte dell'articolo unico stesso relativa al nuovo testo, del quale già è stata data lettura, dell'articolo 8 del decreto legislativo anzidetto.

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti il testo dell'articolo unico risultante dagli emendamenti sopra approvati:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandirà, entro l'anno 1951, un concorso

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

54ª RIUNIONE (26 ottobre 1951)

interno per titoli a posti di gruppo A fra agenti laureati, che, alla data dell' 11 giugno 1948, risultavano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 2 ».

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« A detto concorso saranno ammessi gli agenti:

a) che vengano ritenuti meritevoli per il servizio prestato e per la condotta serbata;

b) che rivestano una qualifica di grado 5° del personale esecutivo, 6°, 7° od 8° ferroviario;

c) che siano in possesso di un diploma di laurea che ne permetta l'utilizzazione nel gruppo A;

d) che siano stati assunti nel ruolo del personale degli uffici od esecutivo mediante concorso esterno, salvo che abbiano un'anzianità di servizio di ruolo superiore ai quindici anni, oppure assunti in servizio in base all'articolo 22 della convenzione fra il Ministero della guerra e le Ferrovie dello Stato, concernente l'esercizio della linea Chivasso-Aosta, approvata con decreto ministeriale n. 2343 del 9 gennaio 1940.

« Al concorso saranno ammessi, altresì, gli agenti di gruppo A provenienti da altri gruppi del personale degli uffici od esecutivo delle Ferrovie dello Stato, purchè all'anzidetta data dell' 11 giugno 1948 od anteriormente, risultino in possesso dei requisiti richiesti per parteciparvi ».

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« I candidati ammessi al concorso saranno compresi in una graduatoria formata in base ad una votazione per i titoli posseduti alla data del decreto ministeriale che indice il concorso, titoli da valutarsi nel seguente ordine di importanza:

a) qualifica ed anzianità di grado del candidato;

b) rapporto informativo ed eventuali benemerienze di servizio;

c) anzianità complessiva del servizio ferroviario di ruolo prestato;

d) titoli di studio ed altri eventuali titoli (pubblicazioni, ecc.) presentati;

e) idoneità eventualmente conseguite nei concorsi esterni od interni per posti di allievo ispettore ».

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« Gli agenti compresi nella graduatoria di merito di cui all'articolo 3 del presente decreto, dovranno compiere un periodo di esperimento pratico della durata di sei mesi.

« L'inquadramento nel gruppo A, con le modalità previste dal successivo articolo 5, è subordinato all'esito favorevole dell'esperimento pratico.

« I candidati idonei dovranno conseguire le abilitazioni prescritte per il servizio cui saranno assegnati, nei limiti di tempo fissati dal regolamento del personale.

« Dall'esperimento pratico di cui sopra sono esclusi gli agenti che, alla data effettiva del passaggio, rivestono già una qualifica di gruppo A ».

Art. 5. — È sostituito dal seguente:

« Gli agenti compresi nella graduatoria di merito del concorso saranno sistemati secondo l'ordine della graduatoria stessa, con decorrenza 1° gennaio degli anni dal 1951 al 1956, nelle qualifiche sottoindicate, entro il limite di un quinto del numero complessivo dei posti disponibili alle stesse date nelle piante organiche delle qualifiche interessate di gruppo A:

1° nella qualifica di ispettore di prima classe, per gli agenti che all'atto dell'inquadramento siano rivestiti di una qualifica di grado 5° del personale esecutivo, conservando la propria anzianità di grado;

2° nella qualifica di ispettore di seconda classe, per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 6° ferroviario;

3° nella qualifica di allievo ispettore, per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 7° o di grado 8° ferroviario ».

Art. 6. — È sostituito dal seguente:

« La decorrenza stabilita al precedente articolo 5 per l'inquadramento degli agenti nel gruppo A è valida ai soli effetti giuridici e di sviluppo di carriera.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

54ª RIUNIONE (26 ottobre 1951)

Gli effetti finanziari decorrono dalla data effettiva del passaggio al gruppo A ».

Art. 7. — È sostituito dal seguente:

« Qualora, entro il 1° gennaio 1956, l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra disposta, non sia stata sufficiente ad immettere nel gruppo A tutti gli agenti compresi nella graduatoria di merito, i rimanenti verranno sistemati, nelle qualifiche sopra indicate, con decorrenza 1° gennaio 1957, anche in eccedenza della pianta organica delle rispettive qualifiche.

« Gli accantonamenti annuali per l'assorbimento graduale dell'eccedenza verificatisi in conseguenza della sistemazione di cui al precedente comma, sono stabiliti, a cominciare dal 1° gennaio 1958, nella misura del venti per cento ».

Art. 8. — È sostituito dal seguente:

« La Commissione di concorso, nominata con decreto del Ministro dei trasporti, è presieduta da un funzionario delle ferrovie dello Stato di grado 1° e composta di dieci membri, dei quali sette, di grado non inferiore al 2°, in rappresentanza della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, uno per ogni servizio, e tre, di grado non inferiore al 4°, in rappresentanza del personale (su designazione delle organizzazioni sindacali). Fungerà da segretario un funzionario di grado non inferiore al 3°.

« Tale Commissione giudicherà anche sull'ammissione dei candidati al concorso ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.